**TRIBUNALE DI PALERMO****SEZIONE LAVORO****G.L. dr. D. Martino****R.G. n. 786/2019 - Ud.****VERBALE DI CONCILIAZIONE**

All'udienza del innanzi il Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Unico del Lavoro dr. D. Martino sono comparsi:

il Sig. Alessandro Arena, nato a Palermo il 28.03.1976, ed ivi residente in via Euripide n. 3, C.F.: RNALSN76C28G273C, assistito e difeso dall'Avv. Claudia Amato giusta nomina in atti;

(RICORRENTE)

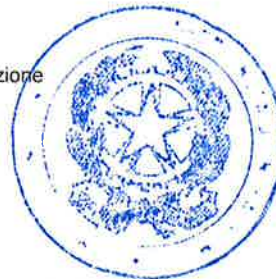
E la società

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. in persona dell'Avv. Giuseppe Di Stefano, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., assistita e difesa dall'Avv. Dario Patti, giusta nomina in atti;

(RESISTENTE)

PREMESSO

- Che con il ricorso introduttivo **R.G. n. 786/2019** il sig. Arena Alessandro ha dedotto ed evidenziato che, formalmente inquadrato sino a dicembre 2009 nella categoria contrattuale "C – Istruttore Direttivo" e posizione economica "C4" del vigente C.C.R.L. e, successivamente, a decorrere dal 01.01.2010 in forza della progressione economica orizzontale medio-tempore riconosciuta in applicazione del Contratto Decentrato Integrativo del 22.07.2010, nella categoria contrattuale "C – Istruttore Direttivo" e posizione economica "C5 del vigente C.C.R.L., tra la data del 01.12.2008 e il 31.12.2014, di fatto ha svolto mansioni superiori riconducibili alla categoria contrattuale "D – Funzionario Direttivo". Ha, quindi, lamentato che le mansioni affidate e disimpegnate dallo stesso non sono riconducibili alle mansioni proprie della categoria contrattuale "C – Istruttore Direttivo" del vigente C.C.R.L. applicato al rapporto di lavoro, avendo diritto, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., all'assegnazione definitiva al livello contrattuale corrispondente alle mansioni svolte tra la data del 01.12.2008 e il 31.12.2014, con il riconoscimento del relativo trattamento retributivo ed in particolare ad essere inquadrato dal 01.12.2008 nella categoria contrattuale "D – Funzionario Direttivo" e posizione economica "D1" e dal 01.01.2010, in conseguenza della Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) di cui all'art. 4 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 22.07.2010, nella categoria contrattuale "D – Funzionario Direttivo" e posizione



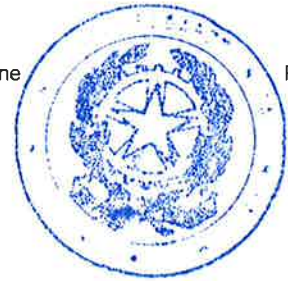
economica "D2". Su tali premesse, ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di ritenere e dichiarare, per le mansioni assegnate e svolte nel periodo tra la data del 01.12.2008 e il 31.12.2014, di essere inquadrato e retribuito secondo la categoria contrattuale "D – Funzionario Direttivo" del vigente C.C.R.L. e posizione economica "D1" sino al 31.12.2009 e con posizione economica "D2" con decorrenza dal 01.10.2010 e, conseguentemente, di condannare la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere allo stesso le differenze di trattamento economico maturate in forza del diverso, superiore inquadramento professionale alla categoria contrattuale "D1 – Funzionario Direttivo" sino al 31.12.2009 e alla categoria contrattuale "D2 – Funzionario Direttivo" dal 01.01.2010 rispetto a quanto percepito dallo stesso sino a dicembre 2009 in forza dell'inquadramento nella categoria contrattuale "C – Istruttore Direttivo" e posizione economica "C4" sino al 31.12.2009, successivamente, nella categoria contrattuale "C – Istruttore Direttivo" e posizione economica "C5" a decorrere dal 01.01.2010, con ogni accessorio di legge previsto, da accertarsi in corso di causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari;

- Che la convenuta costituendosi in giudizio ha contestato integralmente le circostanze, deduzioni e domande tutte contenute nel ricorso introduttivo in quanto inammissibili ed improponibili, assolutamente infondate sia in fatto che in diritto ed ha concluso chiedendo all'adito Tribunale il rigetto del ricorso.
- Che all'udienza di comparizione delle parti del 17/07/2020, per la discussione del ricorso R.G. n.786/2019, giusta proposta conciliativa promossa dal Giudice, le parti, all'esito di una articolata interlocuzione, hanno raggiunto l'odierno accordo transattivo per la definizione bonaria della controversia oggetto del citato giudizio.
- Che il Giudice ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 25/09/2020 per la eventuale formalizzazione della transazione e sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale.
- Che la premessa costituisce parte integrante della presente transazione le cui clausole sono da ritenersi essenziali e tra di esse inscindibilmente legate.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, pur non riconoscendo l'una la fondatezza delle ragioni dell'altra, al solo fine di evitare l'alea delle liti, convengono di transigere e porre fine alla controversia odierna promossa da Arena Alessandro nei confronti di Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., alle seguenti condizioni:

Art. 1

La Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., nella qualità di datore di lavoro, riconosce il diritto del Sig. Alessandro Arena all'inquadramento nella categoria contrattuale **"D – Funzionario Direttivo"** e



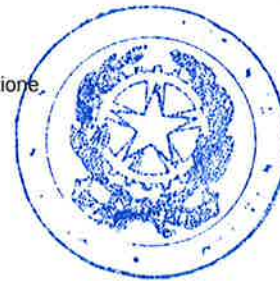
posizione economica "D1" del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio normativo ed economico 2016-2018 – applicato al rapporto di lavoro con il medesimo intercorrente, nonché da quanto disposto dall'art. 52 – Disciplina delle mansioni – del D. Lgs. 165/2001, con decorrenza giuridica **dall'01.03.2009**.

Art. 2

Il lavoratore con la sottoscrizione del presente verbale rinuncia non solo agli atti ma anche alle azioni, domande e diritti di cui al giudizio R.G. n. 786/2019.

Rinuncia, altresì, ad ogni altro diritto, azione e pretesa, avente natura retributiva, previdenziale, indennitaria e/o risarcitoria, anche solo ipoteticamente connessa e/o collegata al rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze di S.A.S. S.C.p.A., anche se non espressamente menzionati e/o azionati nel giudizio di cui infra.

Rinuncia, in ragione di quanto sopra, con il perfezionamento della transazione, con l'accettazione della proposta di S.A.S. S.C.p.A. e con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione - con piena consapevolezza, definitivamente ed irrevocabilmente – anche transattivamente in via novativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei confronti di S.A.S. S.C.p.A. ad ogni pretesa che trovi il fondamento nel rapporto di lavoro svolto e nelle mansioni superiori espletate a far data dal 01.03.2009, nonché a qualsiasi pretesa inerente eventuali differenze retributive e contributive, corrispettivi e/o retribuzioni non erogate, richieste di assegni familiari, indennità di salario accessorio previste nel C.C.R.L. vigente per i dipendenti della categoria "D", indennità ed emolumenti di qualsivoglia natura che trovino fondamento nelle disposizioni ed istituti normativi ed economici del vigente C.C.R.L. applicato in società, differenze retributive, arretrati ed adeguamenti contrattuali discendenti da eventuali rinnovi del C.C.R.L.. Rinuncia, in ultimo, ad ogni eventuale diritto e forma di risarcimento del danno patrimoniale non, ivi compreso quello derivante da omesse e/o erronee contribuzioni, richiesta di costituzione di rendita vitalizia o riserva matematica, comunque discendente e/o ricollegabile alle prestazioni di lavoro effettivamente espletate superiori rispetto al livello di inquadramento attribuito, risarcimento del danno da demansionamento, mobbing, nonché ex artt. 2043, 2087 e 2089 cod. civ. in relazione anche alle conseguenze e/o postumi di malattie professionali e/o infortuni subiti nel corso del rapporto di lavoro e/o quant'altro ricollegabile al danno biologico e/o morale e comunque ad ogni altro diritto che trovi il suo fondamento in istituti di origine legale e/o contrattuale, dovendosi ogni ulteriore pretesa, anche se non formalizzata e/o



esteriorizzata ritenersi rinunciata ed estinta e, comunque transatta novativamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965, comma secondo, ed art. 1975 cod. civ..

Art. 3

Il datore di lavoro dichiara di accettare le rinunce del lavoratore come espressamente indicate all'articolo 2.

Art. 4

Le parti espressamente pattuiscono che le spese del giudizio R.G. n. 786/2019 sono parzialmente compensate così come da proposta dal Giudice.

Conseguentemente, la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., quale concorso parziale alle spese di lite, riconosce al Sig. Alessandro Arena la somma forfettaria onnicomprensiva di € 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Art. 5

Con la sottoscrizione del presente verbale, infine, le parti si danno vicendevolmente atto di non avere più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo in dipendenza del giudizio R.G. 786/2019.

Art. 6

I procuratori delle parti sottoscrivono il presente verbale per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale nella transazione di cui all'art. 13, comma 8, L.P. F.

Palermo li

Sig. Arena Alessandro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A.

Avv. Claudia Amato

Avv. Dario Patti

Il Giudice
Dr. D. Martino